



accordi attualmente esistenti;

- b) - tale retribuzione si ridurrà del 10%;
- c) - l'importo così risultante si applicherà per tutti gli appartenenti al grado considerato, prescindendo dal carico di famiglia, dagli scatti e da qualunque variazione individuale."

Per effetto del predetto sistema, il lavoro straordinario veniva, in concreto, ad essere compensato in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione del c.c.l. 1941, e ciò sia per la riduzione percentuale, sia per l'esclusione delle maggiorazioni per carico di famiglia e per scatti.

Nel novembre 1953, e dopo che la *F.I.L.O.I.* aveva già rappresentato all'Istituto la necessità di ripristinare il sistema di computo previsto dall'art. 21 del contratto collettivo 4 giugno 1941, un gruppo di dipendenti (n. 180) ha convenuto in giudizio l'Istituto stesso per sentire dichiarare la nullità della pattuzione contenuta nella "Dichiarazione delle parti" allegata all'accordo 23 aprile 1948, come in violazione del principio inderogabile fissato dalla legge, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere compensato, per le ore straordina-